

000017

Repertorio n. 35526

Raccolta n. 9311

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantacinque il giorno quattro (4) del mese di aprile in Canicattì, nel mio studio in via Sammarco Avanti me dottoressa Antonina Ferraro notaio in Canicattì, con studio in Via Sammarco n.27, iscritta nel ruolo del Distretto notarile di Agrigento, senza assistenza di testimoni cui i comparenti avendo i requisiti di legge d'accordo tra di loro e con il mio consenso rinunziano.

SONO PRESENTI I SIGNORI


- BRANDARA MARIA GRAZIA ELENA, impiegata, nata a Naro il 29 agosto 1956, codice fiscale: BRN MGR 56M69 F845E ivi residente in via Dante n.83;

- BUBELLO GIOVANNA, patrocinate in pretura, nata ad Alessandria della Rocca il 4 luglio 1957 codice fiscale: BBL GNN 57L44 A181L residente ivi in via Roma n.49;

- CARRECA GIUSEPPINA, imprenditrice, nata ad Agrigento il 18 ottobre 1949 codice fiscale: CRR GPP 49R58 A089E, residente ad Agrigento via Giovanni XXIII n.106/bis.


Dette comparenti, della cui identità personale, io notaio, sono certa, cittadine italiane, dichiarano e convengono quanto appresso:

ARTICOLO 1° E' costituita un'Associazione avente la



Subdottoressa Antonina Ferraro

25/4/95



[Faint handwritten text]

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto scritto parte a macchina e parte di mio pugno e da me notaio letto alle Componenti che l'approvano.

Sta in un foglio di carta per due facciate fin qui *fine*

Luigi

Messa per il mio padre

Giuseppe P. ...

Giuseppe ...

Antonio ...



...	15000
...	3000
...	500
...	80000
...	8000
Copia Seg.	10000
Copia Vol.	
Totale	

[Handwritten signature]

000021

Allegato 'A'
Rep. n 36586
Rac. n 9311

STATUTO

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

Art.1

E' costituita con sede in Agrigento via Giovanni XXIII 106/b, l'Associazione culturale avente la denominazione sociale: "SORA DELLE DONNE".

Art.2

SCOPO E DURATA

L'Associazione opera nei settori della promozione artistica e culturale, dell'editoria, delle ricerche economiche e dell'analisi sociale puo' svolgere attivita' di tirocinio e formazione professionale nonche' varie attivita' di ricerca.

Art.3

L'Associazione non ha fini di lucro, ma persegue le finalita' di cui al precedente art.2, anche in collegamento con gli organi della Pubblica Amministrazione.

Art.4

Nell'ambito delle attivita' associative, possono essere organizzati dibattiti, seminari, convegni, tavole rotonde, conferenze anche con la partecipazione di non associati. Possono, altresì, essere organizzati e gestiti corsi di studio anche in relazione a normative emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Comunita' europea o altri Enti.

Art.5

L'Associazione potra' pubblicare gli studi inerenti alle finalita' sociali elaborati dai singoli soci o da gruppi di lavoro, le relazioni dei convegni organizzati ed eventualmente quelle opere particolarmente rilevanti ai fini delle attivita' di studio, il tutto anche se non prodotto da associati. L'Associazione potra' produrre e divulgare, in proprio o conto terzi, video, documentari, etc., istituire una biblioteca, archivio storico, videoteca ed audioteca ove collocare e rendere fruibile al pubblico tutto cio' che attiene alle tematiche femminili. Potra', inoltre, istituire una o piu' strutture museali.

Art.6

Possono essere costituiti gruppi di lavoro e commissioni per la trattazione di particolari argomenti o per organizzare

Messa per le sorelle Andrea e Stefania
Gianni Buhell Antonio per



manifestazioni, convegni, dibattiti, per ricercare in tutti i campi della vita delle donne, una piu' concreta attuazione dei diritti di parita'. Potra', altresì, rimuovere ostacoli e resistenze di carattere culturale, affinché fondamentali diritti delle donne sanciti dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, siano effettivamente attuati, per elevare il grado di civiltà e cultura, per promuovere, organizzare, coordinare, attuare interventi specifici e tendenti al pieno ed uguale inserimento delle donne nella vita economica, culturale, sociale e politica del Paese; a rimuovere le continue violazioni dei diritti individuali e sociali che le donne subiscono. Svolgere indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile, proporre agli organi dell'Amministrazione lo svolgimento di indagini e ricerche in collaborazione, raccogliere e diffondere tutte le informazioni riguardanti la condizione femminile curando anche la pubblicazione di materiale di informazione e orientamento specie con riguardo alla legislazione comunitaria, statale, regionale e alla prassi amministrativa e giudiziaria nelle materie che direttamente o indirettamente concernono la condizione femminile nelle materie di lavoro e della formazione professionale, dell'assistenza sanitaria e sociale, dei servizi sociali e dei servizi pubblici, dell'istruzione, dello sport e del tempo libero. Curare la stipula di apposite convenzioni con gli organismi competenti degli organi professionali degli avvocati e procuratori al fine di facilitare l'assistenza professionale a favore delle donne nei casi di violazione dei diritti che attengono alla condizione femminile nella famiglia, nel lavoro, nella società; affinché fondamentali diritti delle donne sanciti dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, siano effettivamente attuati; si muoveranno istituti quali la Commissione per le uguali opportunità, i centri di parita', organismi deputati a promuovere, coordinare ed attuare interventi specifici tendenti al pieno ed uguale inserimento delle donne nella vita economica e sociale, nonché alla gestione di progetti di formazione e promozione dell'imprenditoria femminile; a rimuovere le continue violazioni dei diritti individuali e sociali che le donne subiscono. Procedere a convocazione di incontri con i movimenti e le associazioni delle donne e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché a convocazioni di lavoratrici iscritte al collocamento ed adottare ogni altra iniziativa che consenta la piu' ampia partecipazione da parte delle categorie interessate all'attività dell'associazione. L'Associazione cura la piu' ampia e costante informazione, nel territorio, in merito alla normativa comunitaria, statale e regionale ed alla relativa prassi amministrativa e giurisprudenziale concernente la condizione della donna lavoratrice, la sua valorizzazione socio-professionale ed in generale la piena partecipazione delle donne alla vita economica e sociale, nonché corsi di formazione e di studio secondo il programma del Consiglio Direttivo.

Messa per le donne
Giuseppe Buhell

Giuseppe Buhell
Benedetta



Art.7

L'Associazione potra'istituire un telefono come punto di riferimento delle donne.

Art.8

L'Associazione puo'promuovere forme federative alle quali possono aderire singole donne e/o Associazioni di donne.

Art.9

L'Associazione potra'offrire servizi di assistenza e consulenza medica, legale, psicologica a tutte le donne a tutela dei loro diritti con particolare attenzione a tutti i casi di diritti negati e di violenze fisiche e psicologiche anche nei confronti dei minori. L'Associazione puo' promuovere forme di volontariato in vari settori sociali anche in compartecipazione con altre organizzazioni ed Enti pubblici e privati. L'Associazione assume tra i suoi scopi l'impegno di occuparsi e di organizzare le casalinghe; particolare attenzione rivolgera' alle donne della terza eta'.

Art.10

L'Associazione potra'istituire borse di studio, temi-concorso a favore di studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Art.11

L'Associazione potra'organizzare gite, viaggi, settimane bianche, manifestazioni sportive e ricreative e teatrali a favore dei soci e dei loro familiari.

PATRIMONIO

Art.12

Il patrimonio e'costituito:

a) dai beni che diverranno di proprieta'dell'Associazione,
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio,

c) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;

Le entrate sono costituite:

a) dalle quote sociali,

b) da contributi ed erogazioni effettuate da privati o da Enti per la realizzazione delle finalita' associative,

c) da ogni altra entrata, che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art.13

L'esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno; entro i successivi trenta giorni il Consiglio pre-

*Messa Maria Elena Ambrogi
Erosu Le Bialu*

*Francoise Louise
A. Ambrogi*

320010

dispone il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

ORGANI SOCIALI

Art.14

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'assemblea dei soci,
- b) Il Consiglio Direttivo,
- c) Il collegio dei Revisori dei Conti.

I soci, persone fisiche e giuridiche, si distinguono in:

- a) fondatori,
- b) benemeriti,
- c) onorari,
- d) sostenitori,
- e) ordinari.

Sono soci fondatori le sottoscrittrici del presente Statuto; Sono soci onorari coloro che possono conferire particolare lustro all'Associazione.

Sono soci benemeriti quelli che, con doni e con elargizioni cospicue, contribuiscono al potenziamento dell'Associazione. Si diventa soci, ordinari e sostenitori su propria domanda scritta, accolta dal consiglio direttivo. Il giudizio del Consiglio direttivo e' inappellabile. I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota mensile o annua stabilita dal Consiglio Direttivo. La qualita' di socio si perde per dimissioni, morosita' o indegnita'.

AMMINISTRAZIONE

Art.15

L'Associazione e' amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di un triennio. In caso di dimissione o altra causa del venir meno di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sostituzione chiedendo la convalida alla prima assemblea annuale.

Art.16

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, il vice-Presidente ed il Segretario tesoriere. Nomina, altresì, i responsabili delle Commissioni costituiti ai sensi dell'art.6 del presente Statuto, con diritto dei medesimi di partecipare alle sedute del Consiglio. Uguale diritto avranno i soci fondatori.

Art.17

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei

*Messa Maria Elvira Ambrosio
Giuseppe Binda*

*Giuseppe Laine
Domenico Ferrero*





deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; in caso di urgenza puo' esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 18

Il Segretario Tesoriere cura la corrispondenza, la tenuta del libro dei soci e dei libri verbali del Consiglio e di Assemblea. Custodisce i fondi e tiene le relative evidenze contabili per il controllo del Consiglio e del Collegio dei Revisori.

Art. 19

Il Consiglio e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Delibera con il quorum costitutivo due presenti e a maggioranza dei votanti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente o del Consigliere anziano che in sua vece presiede.

ASSEMBLEA

Art. 20

I soci ordinari sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta l'anno entro il 28 febbraio mediante comunicazione scritta a ciascun socio. L'Assemblea deve essere pure convocata qualora ne facciano domanda scritta almeno un decimo dei soci ex art. 20 Codice Civile.

Art. 21

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto; elegge i membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori, determina la quota sociale annuale.

Art. 22

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con la maggioranza prevista dall'art. 21 del Codice Civile.

Art. 23

Hanno diritto di intervenire in assemblea solo i soci in regola nel pagamento annuale della quota associativa. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 24

La gestione finanziaria e' controllata dal Collegio dei

Mario Felice Elme Pontec
Giuseppe Pontec

Giuseppe Pontec
Associazione



000000

Revisori costituito da tre membri eletti dall'Assemblea per un triennio. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilita' sociale e della consistenza di cassa e potranno procedere in qualsiasi momento ad atti di controllo; redigeranno relazione da allegare ai bilanci annuali.

SCIoglimento

Art. 25

L'eventuale scioglimento e' deliberato dall'Assemblea la quale provvedera' alla nomina di uno o piu' liquidatori e deliberera' in ordine alla devoluzione del patrimonio

Art. 26

Per tutto quant'altro non previsto si applicano le disposizioni dettate dal Codice Civile in tema di Associazioni.

Giuseppe Bubbico *Giuseppe Leone*
Mario Ferra *Elvira Fratone*

Devisio

